

RG 16/22

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

così composto:

dott. Antonino La Malfa Presidente  
dott.ssa Angela Coluccio giudice relatore  
dott.ssa Daniela Cavaliere giudice  
riunito in camera di consiglio,  
ha pronunciato il seguente provvedimento

visto il reclamo ex art. 12 Bis Co 5 L. 3/2012 presentato da Morelli Fabiana, avverso il decreto del Tribunale di Roma del 1.6.2022, reso nell'ambito nel procedimento relativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, iscritto al n. R.G. 9/2021;

rilevato che nel predetto decreto il Giudice ha rigettato la proposta del Piano del consumatore negando la relativa omologa, ritenendo che non sia stata fornita la prova della qualità di "consumatore" della ricorrente, riscontrando l'assenza di meritevolezza ad accedere alla procedura di esdebitazione e ravvisando l'assenza argomentazioni sulla probabile convenienza del piano rispetto alle normali procedure coattive;

ritenuto che dalla documentazione in atti e dalla relazione Relazione dei Gestori della crisi e che i debiti non derivano da attività imprenditoriale o professionale;

rilevato, pertanto, che la ricorrente vada inquadrata come consumatore, poiché la stessa ha contratto le proprie obbligazioni esclusivamente per scopi personali e familiari estranei ad attività d'impresa o professionali, in assenza di colpa o frode. Infatti, la situazione di sovraindebitamento si è verificata nel periodo dal 2006 al 2010 per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute sostenute della ricorrente,

in seguito della trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a part-time al 75% a decorrere dall'1.11.2008, con una conseguente contrazione dello stipendio ed alla separazione nel 2012 dal convivente Pirolli Massimiliano, che solo dal 2016 contribuisce al mantenimento della figlia Alessia Pirolli nella misura di € 300,00 mensili.

Né risulta che la debitrice si sia privata di risorse patrimoniali per sottrarle alla massa dei creditori. Deve, pertanto, evidenziarsi l'assenza di colpa e di atti in frode. De resto, la giurisprudenza di merito, ai fini della procedura di sovraindebitamento, ha ritenuto meritevole non solo la condotta del consumatore che abbia contratto il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Tale orientamento deve essere viepiù confermato alla luce delle modifiche alla L. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020 che, dando ancor maggiore rilievo alla ponderazione fra esigenze che si intendono soddisfare e disponibilità economiche al momento del ricorso al nuovo credito, ha considerato causa di possibile, esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo infatti ben fare affidamento sulle capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti (v. già Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018 e Trib. Rimini, 1 marzo 2019, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

rilevato, da quanto precede e da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., che non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di

sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla parte istante;

rilevato che la debitrice non possiede beni prontamente liquidabili, ad eccezione di una autovettura Smart immatricolata nel 2006 (Km 218.597), e l'importo dello stipendio netto mensile di circa € 1350,00 è appena sufficiente per fronte alle spese correnti necessarie per il suo mantenimento e quello della figlia Alessia unico componente del suo nucleo familiare, (come si evince dallo stato di famiglia in atti) ed al finanziamento del piano;

rilevato che la posizione debitoria a carico dell'istante è pari ad € 72.689,35 all'epoca dell'istanza, poi ridotta per effetto dei pignoramento presso terzi in essere;

dato atto che il piano prevede il soddisfacimento in ratei mensili costanti pari a € 243,50 con i seguenti tempi di esecuzione:

a) € 1.404,50 a saldo del residuo delle spese in prededuzione, entro 6 mesi dall'omologa;  
b) € 14.610,02 a parziale soddisfo (pari al 18,525 % del complessivo dovuto) dei restanti creditori, privilegiati e chirografi, parimenti soddisfatti in termini percentuali ma con preventiva soddisfazione dei primi (dal 6° al 20° rateo) rispetto ai secondi (dal 20° al 60° rateo), il tutto per una durata complessiva di anni 4 anni e 7 mesi dalla data di omologa;

rilevato, pertanto, che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3 poiché la ricorrente

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che non svolge un'attività imprenditoriale;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;

- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.350,00 euro e tale emolumento rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento del piano, atteso che la ricorrente non ha altro patrimonio liquidabile o redditi;
- rilevato, altresì, che:
- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo nove della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- che la Proposta del Piano è stata comunicata a tutti creditori e nessuno dei medesimi ha sollevato contestazioni;
- che la proposta appare vantaggiosa per tutti i creditori anche in previsione futuro pensionamento della debitrice

P.Q.M.

Revoca il provvedimento reclamato;

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Morelli Fabiana nata a Roma in data 10.10.1961 ed ivi residente in Via Bartok n. 10 C.F. MRLFBN61R50H501D, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. ;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it) a cura del


medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 14.7.2022

Il Presidente

Dott. Antonino La Malfa



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 25/7/22

